Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 27 novembre 1964** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 31 *gennaio* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1964
registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 341

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PIZZI Gioele, nato a Montù Beccaria il 14 marzo 1925, partigiano combattente. — Con pochi uomini affrontava una formazione nemica. Invitato ad arrendersi, continuava nell'azione. Colpito a morte, trovava la forza di incitare ancora i compagni d'arme alla lotta. — Montalto Pavese, 10 agosto 1944.

(8683)

Decreto presidenziale 27 aprile 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1964
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 194

E' concessa la seguente decorazione:

CROCE AL VALOR MILITARE

POLI Alfredo, nato a Vobarno (Brescia) il 31 maggio 1926, partigiano combattente. — Caduto in mano del nemico veniva barbaramente torturato. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte con estrema fermezza. — Cesane, 4 marzo 1945.

(7872)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 11 settembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
registro n. 88, foglio n. 64

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FRASCA' Paolo, nato a Gerace Superiore (Reggio Calabria) il 17 maggio 1893, patriota Fronte della Resistenza (*alla memoria*). — Coraggioso patriota appartenente al Fronte della Resistenza, si prodigava instancabilmente nella dura lotta clandestina contro l'oppressore tedesco trasfondendo ai compagni di lotta il suo entusiasmo e profondo attaccamento alla Causa Nazionale. Incurante dei rischi cui si esponeva, portava a termine brillantemente tutte le azioni di guerra affidategli contribuendo con la sua instancabile opera a minare efficacemente il potenziale bellico del nemico. Catturato dalla sbirraglia nazi-fascista, sopportava stoicamente le barbare torture inflittegli durante la detenzione ed affrontava serenamente la fucilazione pago di contribuire con l'estremo sacrificio al trionfo della libertà della Patria. — Roma, settembre 1943-24 marzo 1944.

(9884)

Decreto presidenziale 11 settembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
registro n. 88, foglio n. 62

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

LOVARI Alfredo, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 28 febbraio 1885, seniore reparti movimento stradale Comando superiore FF.AA. A.O.I. (ora tenente colonnello f.cpl.). — Comandante di reparti movimento stradale dell'A.O.I., trovandosi a Jirreh ed a Zeila sulla pista di Bulhar, durante le operazioni per la conquista della Somalia inglese, si metteva volontariamente a disposizione di una colonna di camicie nere e si prodigava poi con attività encomiabile, sotto un clima torrido e l'incessante bombardamento e mitragliamento aereo nemico, per regolare il movimento degli automezzi e far funzionare il servizio idrico. Incurante del bombardamento, percorreva da cima a fondo la colonna degli automezzi, dando col suo magnifico comportamento, fulgido esempio di calma, di serenità e di sprezzo del pericolo. — Jirreh-Zeila-Torrente Bareris-Bulhar, 3-20 agosto 1940.

LOVARI Alfredo, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 28 febbraio 1885, 1° seniore Comando M.V.S.N. dell'A.O.I. (ora tenente colonnello f.cpl.) — Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. dell'A.O.I. in momenti particolarmente delicati sapeva assolvere in ogni circostanza i compiti affidatigli, con rara perizia, sicurezza, profondo attaccamento al dovere. Dava costante prova di ardimento e di capacità sui campi di battaglia, al comando di reparti, di servizi, di colonne di automezzi, anche in strade difficilissime e battute dall'aviazione nemica. Ufficiale superiore dotato di grande capacità tecnico-professionale sicuro nel comando, che nella sua vita militare ha sempre dato prova di sublimi qualità e di salde virtù militari. — A.O.I., giugno-luglio 1940, settembre 1940-luglio 1941.

(9885)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1212.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato quanto appresso:

Art. 46, dopo il n. 4) è aggiunto il n. 5) « Istituto di studi anglo-americani, comprendenti i Seminari delle discipline che abbiano comunque per oggetto lo studio di paesi anglo-sassoni e dell'America. Alle attività dell'Istituto possono partecipare, nei limiti e nei modi stabiliti dal direttore, docenti o studiosi stranieri di dette discipline ».

Art. 47, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Demografia;
Statistica economica.

Art. 48, relativo alle modalità di esami degli insegnamenti del corso di laurea in Economia e commercio, è modificato nel senso che dopo il secondo capoverso è inserito il seguente comma:

« Alla prova orale di lingue straniere non può essere ammesso lo studente che abbia riportato un voto inferiore a 18 trentesimi nella prova scritta. Il voto di approvazione assegnato alla prova scritta dà diritto a presentarsi alla prova orale solo nella stessa sessione ».

Art. 53, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Geografia storica;
Assiriologia e archeologia orientale;
Epigrafia greca;
Etnologia;
Sinologia;
Museografia;

Fonetica;
Dialettologia italiana;
Storia della critica;
Storia delle tradizioni popolari.

Art. 70, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia della musica;
Storia delle tradizioni popolari;
Paleografia e diplomatica.

Art. 71, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia contemporanea;
Logica;
Storia e metodologia delle scienze;
Psicologia applicata.

Art. 74, è modificato nel senso che nel secondo capoverso è soppresso il seguente ultimo periodo:

« La prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo ».

Art. 76, il secondo capoverso è abrogato e sostituito dal seguente:

« La prova scritta di Pedagogia, nel corso di diploma, può essere sostenuta solo dopo che si siano sostenuti i primi due esami di Pedagogia ».

Art. 82, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Chirurgia plastica ».

Art. 89, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

Spettroscopia di risonanza magnetica elettronica e nucleare;
Petrochimica;
Cromatografia analitica e preparativa;
Biopolimeri;
Lingua straniera tecnica.

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

Spettroscopia e microonde;
Chimica dei cristalli difettivi;
Chimica analitica nucleare;
Microanalisi inorganica;
Analisi organica strumentale;
Lingua straniera tecnica.

Art. 92, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Metallurgia nucleare;
Chimica e tecnologia dei materiali nucleari;
Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
Meccanismi di reazione in Chimica inorganica;
Tecnologie analitiche;
Chimica dei combustibili e dei propellenti;
Chimica e tecnologia del vetro e dei prodotti ceramici;
Disegno (corso speciale per chimici industriali);
Lingua straniera tecnica;
Chimica e tecnologia dei semiconduttori.

Dopo l'ultimo comma viene, inoltre, aggiunto il seguente:

« La scelta degli insegnamenti complementari caratterizza l'indirizzo di laurea in Chimica industriale che lo studente intende scegliere.

Gli indirizzi per la laurea in Chimica industriale sono i seguenti:

1) indirizzo nucleare;
2) indirizzo organico;
3) indirizzo inorganico-metallurgico;
4) indirizzo elettrochimico;
5) indirizzo petrochimico;
6) indirizzo organico-macromolecolare;
7) indirizzo analitico ».

Art. 95, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo didattico:

Elettrodinamica;
Termodinamica;
Onde elettromagnetiche;
Fisica atomica;
Istituzioni di fisica atomica;
Meccanica;
Acustica.

Per l'indirizzo applicativo:

Istituzioni di fisica atomica;
Onde elettromagnetiche;
Tecniche elettroniche;
Misure elettroniche;
Tecnologie elettroniche;
Comunicazioni elettriche;
Teoria della conduzione;
Campi elettromagnetici e circuiti;
Elettronica II;
Elettrotecnica;
Misure elettriche.

Per l'indirizzo generale:

Istituzioni di algebra superiore;
Matematiche complementari.

Art. 107, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Prospezioni geofisiche;
Geologia storica.

Art. 113, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:

Istituto di Botanica e di Fisiologia vegetale con annesso Orto botanico;
Istituto di Chimica analitica e di Chimica analitica applicata;
Istituto di Chimica fisica, di Chimica teorica e di Elettrochimica;
Istituto di Chimica generale e inorganica e di Chimica inorganica industriale;
Istituto di Chimica organica e di Chimica organica industriale;
Istituto di Disegno;
Istituto di Fisica « Galileo Galilei »;
Istituto di Fisica nucelare;
Istituto di Fisica teorica e delle particelle elementari;
Istituto di Fisica terrestre, di Geodesia e di Geografia fisica;
Istituto e Museo di Anatomia comparata;
Istituto e Museo di Antropologia e di Etnologia;
Istituto e Museo di Geologia, di Paleontologia e di Geologia applicata;
Istituto e Museo di Mineralogia e di Giacimenti minerari;
Istituto e Museo di Petrografie e di Geochimica;
Istituto e Museo di Zoologia e di Genetica;

Istituto di Analisi matematica, di Meccanica razionale e di Fisica matematica;
Istituto di Algebra e di Geometria;
Osservatorio Astrofisico di Asiago;
Seminario Chimico;
Seminario Fisico;
Seminario di Scienze biologiche;
Seminario di Scienze geologiche;
Seminario Matematico;
Stazione Idrobiologica di Chioggia.

I due Istituti matematici e il Seminario hanno sede e biblioteca in comune.

Art. 115, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al Seminario chimico appartengono i professori ufficiali di chimica della Facoltà di scienze i quali propongono al rettore la nomina di un Consiglio di quattro membri ed un direttore, scelto quest'ultimo fra i professori di ruolo della Facoltà appartenenti al Seminario e che fa parte di diritto del Consiglio. Il direttore ed il Consiglio restano in carica per un triennio ».

Art. 118, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Seminario chimico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi. Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Egli è coadiuvato dagli assistenti degli Istituti chimici ».

Dopo l'art. 120, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Seminario fisico:

Seminario fisico

Art. 121. — Il Seminario fisico ha lo scopo di diffondere la cultura e di promuovere studi e ricerche nel campo della fisica. L'attività del Seminario consiste in cicli di lezioni, esercitazioni, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato.

Art. 122. — Al Seminario appartengono i professori ufficiali della Facoltà di scienze aventi insegnamenti di fisica.

Art. 123. — Al Seminario è preposto un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore è professore di ruolo di disciplina fisica della Facoltà, nominato dal rettore su proposta del Consiglio di Facoltà. Fanno parte del Consiglio del Seminario tutti i professori di ruolo di discipline fisiche delle Facoltà di scienze e di ingegneria.

Art. 124. — L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in Fisica. Possono iscriversi anche gli studenti di altri corsi di laurea, nonchè i laureati e i laureandi fuori corso.

Art. 125. — A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.

Art. 126. — Il Seminario fisico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico.

Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi.

Esso nomina nel suo seno un bibliotecario a cui è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti di fisica.

Art. 127. — Il Seminario fisico pubblica, quando i fondi lo consentano, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione.

Art. 128. — Agli iscritti al Seminario può essere rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

Gli articoli 130, 131 e 132 (ex 122, 123 e 124) relativi al Seminario di scienze biologiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 130. — Il Seminario comprende una sezione di biologia animale e una sezione di biologia vegetale.

Al Seminario è preposto un direttore assistito da un Consiglio.

Il direttore è un professore di ruolo di disciplina biologica della Facoltà, nominato dal rettore su proposta del Cosiglio di Facoltà.

Il direttore coordina l'attività delle due sezioni del Seminario.

Fanno parte del Consiglio del seminario tutti i professori di ruolo di discipline biologiche della Facoltà di scienze e quelli delle Facoltà di medicina e di agraria che impartiscono insegnamenti fondamentali e complementari per la laurea in Scienze biologiche.

Art. 131. — L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per tutti gli studenti del secondo biennio in corso e fuori corso della laurea in Scienze biologiche e per quelli dell'indirizzo biologico della laurea in Scienze naturali. Saranno assegnati alla sezione del Seminario corrispondente all'indirizzo seguito per internato in un Istituto di biologia vegetale o animale.

Al Seminario possono iscriversi anche studenti di altri corsi di studi e di altre Facoltà (nonchè laureati e diplomati).

Art. 132. — Gli iscritti versano una tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario. Il direttore del Seminario ripartisce le somme disponibili per il funzionamento tra le due sezioni in proporzione al numero dei rispettivi iscritti.

Gli articoli 134, 135 e 136 (ex 126, 127 e 128) relativi al Seminario di scienze geologiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

Art. 134. — Il Seminario di scienze geologiche ha lo scopo di approfondire la cultura geologica e di promuovere studi e ricerche nei campi delle scienze geologico-paleontologiche, mineralogico-petrografiche, geografico-geofisiche, e delle scienze affini, pure ed applicate. L'attività del Seminario si svolge per mezzo di conferenze, convegni, comunicazioni, dimostrazioni scientifiche di laboratorio, escursioni di campagna, viaggi di studio e con qualsiasi altro mezzo possa servire allo scopo predetto.

Art. 135. — Il Seminario si articola in tre sezioni:

I - geologico - paleontologica;
II - mineralogico - petrografica;
III - geografico - geofisica.

Art. 136. — Al Seminario appartengono i professori ufficiali delle discipline geologiche, mineralogiche e geofisiche della Facoltà di scienze, che costituiscono il Consiglio direttivo, e propongono al rettore la nomina di

un direttore del Seminario scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo facenti parte del Consiglio stesso. Il direttore resta in carica due anni ed è coadiuvato dai capi delle sezioni direttamente designati dal Consiglio fra i propri membri.

Art. 137. — L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio in corso e fuori corso della laurea in Scienze geologiche e per quelli dell'indirizzo abiologico della laurea in Scienze naturali. Possono iscriversi anche studenti di altri corsi di studi e di altre Facoltà (nonchè laureati e diplomati).

Dopo l'art. 139, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Seminario matematico:

Seminario matematico

Art. 140. — Il Seminario matematico ha lo scopo di diffondere la cultura matematica e di promuovere studi e ricerche matematiche.

Art. 141. — Al Seminario è preposto un direttore assistito da un Consiglio.

Il direttore è un professore di ruolo delle discipline matematiche della Facoltà di scienze o di ingegneria, nominato da rettore, su proposta dei Consigli delle due Facoltà; fanno parte del Consiglio del seminario i professori ufficiali delle discipline matematiche.

Art. 142. — L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in Matematica. Possono iscriversi anche gli studenti in altre Facoltà, nonchè i laureati e i laureandi fuori corso.

Art. 143. — A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario.

Art. 144. — Il Seminario matematico pubblica, quando i fondi lo consentono, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione.

Art. 145. — Agli iscritti al Seminario può essere rilasciato un certificato.

Art. 147. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Farmacia industriale ».

Art. 153, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Economia di mercato dei prodotti agricoli;
Fisiopatologia vegetale;
Metodologia statistica in agricoltura;
Tecnica della meccanizzazione agricola;
Tecniche della conservazione dei prodotti agricoli.

Art. 170, agli Istituti della Facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti:

Istituto di idraulica;
Istituto di matematica applicata.

Dall'elenco degli stessi Istituti è soppresso l'Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche.

Art. 202, all'elenco delle materie integrative per la Scuola di perfezionamento in Filologia moderna sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Filologia medioevale e umanistica;
Storia della letteratura centro e sud americana;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia della letteratura nord-americana;
Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
Filologia italiana;
Storia della critica.

Art. 219. — Il primo capoverso è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al ramo di perfezionamento in Pedagogia possono iscriversi i laureati nelle Facoltà di lettere e filosofia, magistero e lingue ».

Gli articoli 220 e 221, relativi al ramo di perfezionamento in psicologia ed in psicotecnica della Facoltà di magistero, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 220. — Titolo di ammissione al ramo di perfezionamento in psicologia è una delle lauree conferite dalla Facoltà di magistero, lettere e filosofia, Giurisprudenza, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Medicina.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di sei per anno.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento nelle discipline psicologiche sono:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Metodologia delle scienze del comportamento.

Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal Consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:

Psicologia sociale;
Psicologia applicata;
Psicologia pedagogica;
Psicologia comparata;
Storia della psicologia;
Psicologia dinamica;
Psicologia industriale;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica dei tests;
Psicometria;
Psicopatologia;
Filosofia;
Pedagogia;
Psicopedagogia;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia della scienza;
Storia della scienza;
Epistemologia;
Sociologia;
Glottologia;
Antropologia;
Antropologia criminale;
Istituzioni matematiche;
Statistica;
Biologia generale;
Genetica;
Anatomia;
Fisiologia.

I candidati che avranno superato gli esami prescritti dal Consiglio direttivo (complessivamente non meno di sei) e ottemperato all'obbligo dell'internato di due anni nell'Istituto di psicologia sperimentale, saranno ammessi a discutere la tesi di perfezionamento, consistente in un contributo originale di argomento psicologico.

Art. 221. — Titolo di ammissione al ramo di specializzazione in psicotecnica e orientamento professionale è una delle lauree conferite dalle Facoltà di Magistero, Lettere e filosofia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Statistica, Medicina, Scienze matematiche fisiche e naturali, Ingegneria, Agraria.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato al massimo di venti per anno. Le materie costitutive per ottenere il diploma di specializzazione in psicotecnica e orientamento professionale sono:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia industriale;
Psicometria;
Psicologia dinamica;
Tecnica dei tests;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica delle interviste e dell'orientamento professionale.

Il curriculum degli studi sarà fissato dal Consiglio della scuola per ogni singolo candidato, e comprenderà oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:

Psicologia speciale;
Psicologia pedagogica;
Psicologia applicata;
Diagnostica psicologica;
Analisi motivazionale;
Psicopatologia;
Psicologia medica;
Psicopedagogia;
Istituzioni matematiche;
Sociologia;
Statistica;
Antropologia;

E' obbligatorio un internato di almeno due mesi in un Centro di orientamento professionale o in un Centro di psicologia applicata giudicato idoneo dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti direttamente al secondo anno i candidati che dopo la laurea abbiano acquistato particolare competenza nelle applicazioni della psicologia.

I candidati che avranno ottemperato all'obbligo della frequenza e dell'internato e superato gli esami prescritti dal Consiglio direttivo (complessivamente non meno di dodici), saranno ammessi a discutere una tesi di specializzazione consistente in un contributo originale in una delle materie del ramo di specializzazione ».

Art. 344. — All'elenco delle Scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

25) Scuola di neurochirurgia, che conferisce il diploma di « Specialista in neurochirurgia ».

Art. 345. — Dopo l'ordinamento della Scuola di specializzazione di Chirurgia dell'infanzia è aggiunto il seguente ordinamento, relativo alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia:

Scuola di Neurochirurgia
(durata del corso anni 4)

La Scuola di specializzazione in Neurochirurgia ha sede presso l'Istituto di neurochirurgia.

Potranno essere ammessi alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia i laureati in Medicina e chirurgia presso Università italiane. Il numero massimo degli allievi è limitato ad un massimo di sei per ogni anno di corso.

La durata del corso è di anni 4.

Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse ecc. sono quelle generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli relativi al presente statuto.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso tranne su parere insindacabile del direttore della Scuola.

Al termine di ogni anno gli specializzandi per essere ammessi all'anno successivo devono essere in possesso della relativa documentazione di frequenza e devono aver superato gli esami di profitto.

Alla fine del 4° anno lo specializzando dovrà superare l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta, preventivamente approvata, dal direttore della Scuola.

Agli specializzandi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale verrà rilasciato un diploma con la qualifica di « Specialista in neurochirurgia ».

Per la durata del corso è obbligatoria la frequenza presso l'Istituto di neurochirurgia.

Insegnamenti per i 4 anni di corso

1° *Anno*:

1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Semeiotica e clinica neurologica;
4) Fondamenti di clinica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) Elettroencefalografia in neurochirurgia;
2) Neuro-oftalmologia;
3) Otolaringologia in neurochirurgia;
4) Clinica neurochirurgica (triennale).

3° *Anno*:

1) Neuro-radiologia;
2) Neuropatologia;
3) Fondamenti di anestesia neurochirurgica;
4) Clinica neurochirurgica (triennale).

4° *Anno*:

1) Clinica neurochirurgica (triennale);
2) Tecnica operatoria del sistema nervoso.

L'esame di clinica neurochirurgica sarà sostenuto alla fine del 4° anno.

Valgono tutte le norme di carattere generale relative alle Scuole di perfezionamento nelle specialità medico-chirurgiche previsto dal vigente statuto universitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 73. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 1964, n. 1213.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa « Società mineraria carbonifera sarda, per azioni, con sede in Carbonia (Cagliari) ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa della Società mineraria carbonifera sarda, per azioni, con sede in Carbonia (Cagliari), piazza Iglesias n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, numero 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati della Società mineraria carbonifera sarda, per azioni, con sede in Carbonia (Cagliari), piazza Iglesias n. 1, destinati alle attività elettriche situati nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari, e gli impianti della stessa Società per l'interconnessione in corrente continua con la rete elettrica nazionale.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati, e le concessioni di cui ai decreti dell'Assessore all'industria e al commercio della Regione autonoma della Sardegna n. 122 in data 9 maggio 1956, e n. 132 in data 22 maggio 1956, per la coltivazione di combustibili fossili nelle località Seruci, sita nel territorio dei comuni di Gonnesa e Portoscuso (Cagliari), e Cortoghiana Nuova, sita nel territorio del comune di Carbonia (Cagliari), registrati dalla Corte dei conti, Delegazione per la Regione sarda rispettivamente il 25 maggio 1956 nel registro Assessorato industria e commercio n. 1, foglio n. 3, e il 9 giugno 1956 nello stesso registro al foglio n. 5.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della Società assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. 1214.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Vico del Gargano (Foggia).

N. 1214. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Vico del Gargano (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 91. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1215.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Fogazzaro », viale Caprilli, 13/4 di Milano.

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Fogazzaro », viale Caprilli, 13/4 di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 92. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1216.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « M. O. Serafino Gnutti » di Lumezzane (Brescia).

N. 1216. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « M. O. Serafino Gnutti » di Lumezzane (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 93. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 15 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1960, n. 1146, concernente modificazioni allo statuto citato;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1961, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Vista la lettera 10 luglio 1964, n. 17005, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato a far parte del predetto Consiglio di amministrazione il sig. Tisselli Paolo, in sostituzione del sig. Monti Manlio, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Tisselli Paolo è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Monti Manlio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1964
Registro n. 9 Lavoro e previd. soc., foglio n. 283. — LA TORRE

(9817)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964.

Nomina di componenti il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1963, registro n. 20, foglio n. 97, con il quale sono stati nominati

i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 3 novembre 1963 - 2 novembre 1965;

Vista la lettera in data 3 giugno 1964, con la quale il Sindacato nazionale medici ha designato a suo delegato nella II Sezione il dott. Ignazio Rossi, in sostituzione del dott. Silvano Gianolla, dimissionario;

Vista la lettera in data 31 luglio 1964, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato a far parte della IV Sezione il dott. ing. Aldo Migliardi, presidente della III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. prof. ing. Giuseppe Rinaldi chiamato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 3 novembre 1963 - 2 novembre 1965, sono nominati componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste:

Rossi dott. Ignazio, delegato del Sindacato nazionale medici, per la II Sezione, in sostituzione del dottor Silvano Gianolla dimissionario;

Migliardi dott. ing. Aldo, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la IV Sezione, in sostituzione del dott. prof. ing. Giuseppe Rinaldi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1964
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 274

(9982)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1964.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Taranto, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Taranto;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Taranto, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto con le attribuzioni di cui allo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Cosma Antonio, Pisconti Giuseppe, Pala Antonio, Trani Michele;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: rag. Larato Domenico, cav. Gaetano Romano, avv. Domenico Di Stani;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: Di Noia Vincenzo;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: ing. Luigi Pascali;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Zecca Salvatore;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Fiorino Francesco;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: rag. Mario Giusti;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dottor Mariani Camillo;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: ing. De Marzo Giuseppe;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Acquaro Vinicio;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Domenico Cassano;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Pace Giovanni;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Paturzo Antonio;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Matteo Marseglia;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Giuseppe Pappalardo;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: De Santis Gaetano;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Di Puma Vittorio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(9843)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1964.
Stati di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1965.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1965 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . . . L. 166.500.000
Spese previste . . . . » 166.500.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1964
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 189. — GALLUCCI

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1965

Numero del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Numero dell'anno finanziario 1965	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1965
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi.*			
5	101	Vendita dei corpi di reato	4.500.000	+ 6.500.000 (a)	11.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti.*			
1	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	35.500.000	+ 59.500.000 (b)	95.000.000
2	105	Versamenti per grazia	8.000.000	+ 1.000.000 (c)	9.000.000
3	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	2.000.000	+ 3.000.000 (d)	5.000.000
4	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	500.000	+ 500.000 (e)	1.000.000
6	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	250.000	+ 250.000 (e)	500.000
			46.250.000	+ 64.250.000	110.500.000

(*a*) Variazione così risultante:
per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965 . . . . + L. 4.500.000
per previste maggiori entrate . . . . . + » 2.000.000
+ L. 6.500.000

(*b*) Variazione così risultante:
per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965 . . . . + L. 35.500.000
per previste maggiori entrate . . . . . + » 24.000.000
+ L. 59.500.000

(*c*) Variazione così risultante:
per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965 . . . . + L. 8.000.000
per previste minori entrate . . . . . — » 7.000.000
+ L. 1.000.000

(*d*) Variazione così risultante:
per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965 . . . . + L. 2.000.000
per previste maggiori entrate . . . . . + » 1.000.000
+ L. 3.000.000

(*e*) Aumento per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1965**

Numero del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Numero dell'anno finanziario 1965	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1965
		CATEGORIA III. — *Redditi.*			
7	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	2.150.000	(a) + 5.850.000	8.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese.*			
10	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	16.000.000	(b) + 16.000.000	32.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili.*			
8	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva.*			
»	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione . . .	2.500.000	(b) + 2.500.000	5.000.000
9	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . .	*per memoria*	»	*per memoria*
			2.500.000	+ 2.500.000	5.000.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. - Vendita di beni e servizi	4.500.000	+ 6.500.000	11.000.000
		Categoria II. - Trasferimenti	46.250.000	+ 64.250.000	110.500.000
		Categoria III. - Redditi	2.150.000	+ 5.850.000	8.000.000
		Categoria IV. - Poste compensative delle spese	16.000.000	+ 16.000.000	32.000.000
		Categoria V. - Somme non attribuibili	»	»	»
		Totale del Titolo I .	68.900.000	+ 92.600.000	161.500.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. - Prelevamenti dai fondi di riserva	2.500.000	+ 2.500.000	5.000.000
		Totale del Titolo II . . .	2.500.000	+ 2.500.000	5.000.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	68.900.000	+ 92.600.000	161.500.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.500.000	+ 2.500.000	5.000.000
			71.400.000	+ 95.100.000	166.500.000

(a) Variazione così risultante:

per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965	+	L.	2.150.000
per previste maggiori entrate	+	»	3.700.000
	+	L.	5.850.000

(b) Aumento per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965.

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1965

Numero del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Numero dell'anno finanziario 1965	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1965
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*			
2	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	50.000	+ (a) 50.000	100.000
3	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	50.000	+ (a) 50.000	100.000
5	103	Spese casuali	12.500	+ (a) 12.500	25.000
			112.500	+ 112.500	225.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti.*			
1-7	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	55.000.000	+ (b) 78.700.000	133.700.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
4	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	250.000	+ (a) 250.000	500.000
10	111	Restituzione di depositi	16.000.000	+ (a) 16.000.000	32.000.000
			16.250.000	+ 16.250.000	32.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili.*			
6	115	Fondo di riserva per spese impreviste	37.500	+ (a) 37.500	75.000
8	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			37.500	+ 37.500	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi.*			
9	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
		Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	112.500	+ 112.500	225.000
		Categoria IV. - Trasferimenti	55.000.000	+ 78.700.000	133.700.000
		Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	16.250.000	+ 16.250.000	32.500.000
		Categoria VIII. - Somme non attribuibili	37.500	+ 37.500	75.000
		Totale del Titolo I	71.400.000	+ 95.100.000	166.500.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi	»	»	»
		Totale del Titolo II	»	»	»
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI	71.400.000	+ 95.100.000	166.500.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	»	»	»
			71.400.000	+ 95.100.000	166.500.000

(a) Aumento per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965.

(b) Variazione così risultante:

per somme relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965 . . . + L. 55.000.000

per adeguamento del fabbisogno alle previste maggiori esigenze . . . + » 23.700.000

+ L. 78.700.000

(9887)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1964.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Rieti ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Rieti;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Rieti, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti con le attribuzioni di cui allo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Michele Fabi; Antonio Zanetti; Riccardo Michelangeli; Antonio Saletti;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: rag. Plinio Mazzoneschi; Mario Roselli, Giovanni Pitoni;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: perito agrario Elenio Di Carlo;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: per. ind. Vincenzo Tomassini;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Edoardo Virgona;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Felice Chiriacò;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Mario Pinna;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: ragioniere Arnaldo Antonetti;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: per. agr. Serafino Zucchi;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Umberto Cavoli;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Guido Furlan;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Gabriella Colarieti;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Romano Bernardini;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Nazzareno Putignani;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Varleno Collepiccolo;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Giacomo Passarani;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: rag. Numitore Temperanza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(9842)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1964.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Matera, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Matera;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Matera, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera con le attribuzioni di cui allo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Panza Michele, Vitelli Cosimo, Galeone Donato, Delicio Domenico;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: Gualtieri Ottavio, D'Amato Cantorio Casto, Bitonti Fedele;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: dottor Arnone Gerardo Maria;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: Garzia Vincenzo;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Abena Luigi;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Tortorelli Giuseppe;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: dott. Di Gioia Giuseppe;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dottor Atella Raffaello;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. ing. Grasso Francesco;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Padula Mauro;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Iorio Bernardino;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Petrigliano Giovanni;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Insalata Lorenzo;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Barbaro Donato;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Guanti Vincenzo;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: avv. Orlandi Domenico;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Germino Rocco.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1964

(9844) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1964.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Cosenza ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Cosenza;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Cosenza presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Cosenza con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Mangiarano Giuseppe, sig. Caracciolo Luigi, signor Gerardo Donato, sig. Caputo Giuseppe;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: barone Cherubini Nicola, dott. Marini Salvatore, dott. Martini Franco;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: signor Cavani Bruno;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: sig. Conzales Pietro;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Bellizzi Giuseppe;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Alati Nicola;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: sig. Trimbali Eduardo;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: signor Cordasco Enrico;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. Vitellaro Paolo;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: professoressa Amalia Signorelli D'Agata;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: per. agr. Greco Alfredo;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: sig. Marigliano Antonio;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Pizzonia Giuseppe;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: sig. Cundari Francesco;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Falace Antonio;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. Spizzirri Annibale;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: ins. Nardi Carlo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(9893)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 16 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9892)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 16 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9890)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1964.

Aggiornamento delle rese in olio greggio dei semi oleosi importati dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella *A* allegata al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana en entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 23 novembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

TABELLA A

Rese in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi importati dall'estero

Semi oleosi	PROVENIENZA	Estrazione in olio con solvente kg.	Estrazione in olio a pressione kg.
Arachide senza guscio	Cina Continentale - U.S.A.	43	41
	India	48	46
	Gambia - Nigeria	45	43
	Rodesia - Sud Africa	44	42
	Sudan	43	41
	Altre provenienze dell'Africa	42	40
Canapa	Diversa	28	25
Cardo	Diversa	28	25
Colza	Canadà Etiopia - India	38	36
	Cina Continentale	39	37
	Austria Francia	42	40
	Svezia Ungheria	41	39
Cotone con linter	Diversa	18	16
Cotone delinterato	Diversa	19	17
Girasole con guscio	Bulgaria	39	37
	Romania - Ungheria	37	35
	Francia	39	37
Girasole senza guscio	Diversa	43	41
Lino	America Cina Continentale - Etiopia Iran Turchia	36	34
	Altre provenienze dell'Africa e Medio Oriente	34	32
	India	38	36
Neuk	Etiopia	37	35
	Altre provenienze dell'Africa India	36	34
Papavero bianco	Diversa	40	38
Papavero azzurro	Diversa	38	36
Pomodoro	Francia	26	24
Ricino	A.O.B. Brasile - Congo - Giava India	44	42
	Cina Continentale Tailandia	45	43
	Equador - Libia - Tanganica	47	45
	Etiopia	50	48
	Pakistan	46	44
Senape	Cina Continentale	38	36
	Altre provenienze	33	31
Sesamo nero	Cina Continentale - Ex Siam	46	44
Sesamo bianco e/o giallo	Nigeria	49	47
	Camerun - Tanganica	48	46
	Sudan	45	43
	Cina Continentale	49	47
Soia	Cina Continentale	15	13
	U.S.A.	17	15
	Brasile	16	14
Tabacco	Diversa	26	24
Vinaccioli	Diversa	14	12

Roma, addì 23 novembre 1964

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

(10157)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DI BARI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Anzano di Puglia (Foggia) colpito dal terremoto dell'agosto 1962.

Con decreto provveditoriale del 10 novembre 1964, n. 15641, è stato approvato il programma di fabbricazione nonchè il piano di zona del comune di Anzano di Puglia redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di dieci anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

(9899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964 il comune di Vergato (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10027)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Arzergrande (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.936.317, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10028)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964 il comune di Agugliano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.701.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10029)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Caprino Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.305.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10030)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di San Quirico d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.819.355 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10031)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Asciano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.235.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10032)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Orciano Pisano (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.556.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10033)

Autorizzazione al comune di Laiatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Laiatico (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.151.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10034)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Guardistallo (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.742.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10035)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Montescudaio (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.672.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10036)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Lari (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.054.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10037)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Castel d'Aiano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.956.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10038)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Castel di Casio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.214.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10039)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Gallinaro (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.127.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10040)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964 il comune di Coriano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.341.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10041)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964 il comune di Civitella di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.818.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10042)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.338.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10043)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comune di Rignano sull'Arno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.543.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10044)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 il comun e di Vernio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10045)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Mortara e Vigevano (Pavia)

Con decreto ministeriale 10 novembre 1964, l'esercizio della caccia e dell'uccellagione nella zona di Mortara e Vigevano (Pavia) della estensione di ettari 1.600, costituita con i decreti ministeriali 27 aprile 1953, 21 maggio 1954, 30 ottobre 1955, 18 luglio 1956 e 6 agosto 1957, è temporaneamente vietato fino al 2 gennaio 1965.

(9831)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Adalberto Frattegiani, nato a Terni il 31 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Perugia il 13 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(9919)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre successivo, registro n. 306 Pensioni militari, foglio n. 215, il ricorso straordinario proposto dall'ex console generale della cessata milizia portuaria Visconti Giuseppe, avverso il provvedimento del Ministero della marina mercantile in data 3 aprile 1963, n. 415, con il quale gli è stata comunicata la perdita del diritto alla liquidazione dell'indennità speciale, non reversibile, prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1167, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto.

(9897)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1964, registro n. 21, foglio n. 11, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 22 luglio 1960 dal signor Giuseppe Zandegiacomo, nato a Fiume il 13 marzo 1877, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava, è stato respinto perchè infondato.

(9852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 26 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,78	624,82	624,80	624,85	624,82	624,84	624,84	624,88
$ Can.	582,43	582,30	582,40	582,40	581,30	582,45	582,35	582,40	582,50	582,60
Fr Sv.	144,78	144,79	144,81	144,795	144,75	144,77	144,80	144,80	144,80	144,81
Kr D.	90,26	90,23	90,35	90,34	90,30	90,29	90,31	90,25	90,29	90,25
Kr N.	87,27	87,25	87,40	87,35	87,30	87,29	87,335	87,27	87,25	87,25
Kr Sv.	121,27	121,32	121,35	121,37	121,30	121,24	121,345	121,30	121,33	121,30
Fol.	173,91	173,89	173,93	173,93	173,90	173,89	173,9025	173,92	173,93	173,90
Fr B.	12,59	12,59	12,595	12,6935	12,5875	12,59	12,5935	12,59	12,59	12,593
Franco francese	127,50	127,50	127,50	127,52	127,50	127,49	127,515	127,50	127,51	127,50
Lst	1741,06	1742,90	1743,90	1743,30	1742 —	1741,25	1743,18	1741 —	1740,77	1744 —
Dm. occ.	157,13	157,17	157,21	157,155	157,08	157,08	157,175	157,15	157,20	157,18
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1925	24,15	24,18	24,1865	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,705	21,80	21,72	21,71	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 26 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,10
Redimibile 3,50 % 1934	97,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	582,375
1 Franco svizzero	144,797
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	121,357
1 Fiorino olandese	173,916
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1743,24
1 Marco germanico	157,165
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,707

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1964

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1964 al 31 ottobre 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1964		7.628		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	1.483.722		1.200.132	
effettive — residui	202.047		346.934	
Totale		1.685.769		1.547.066
per movimento di capitali — competenza	21.580		34.982	
per movimento di capitali — residui	7.151		2.587	
Totale		28.731		37.569
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.027.395		1.096.257	
Conti correnti	5.588 930		5.690 636	
Incassi da regolare	641 180		603.541	
Altre gestioni	3.035.786		2.524.415	
Totale		10.293.291		9.914.849
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	106		233	
Pagamenti da regolare	218.284		290.179	
Altri crediti	4.657.021		5.094.004	
Titoli da realizzare	75		55	
Totale		4.875.486		5.384.471
Totale generale incassi e pagamenti		16.890.905		16.883.955
Fondo di cassa al 31 ottobre 1964		—		6.950
Totale a pareggio		16.890.905		16.890.905

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.950	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	443		
Pagamenti da regolare	236.606		
Altri crediti	1.611.992		
Titoli da realizzare	192		
Totale crediti		1.849.233	
In complesso			1.856.183
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.803.874		
Conti correnti	765.860		
Incassi da regolare	99.440		
Altre gestioni	787.676		
Totale debiti			5.456.850
Situazione del Tesoro (passività)			3.600.667

Circolazione di Stato (metallica) al 31 ottobre 1964 L. 116.600 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(10173)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1964

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	12.565.493.154 —
Portafoglio su piazze italiane	»	809.239.815.236 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	188.748.652 —
Anticipazioni	»	311.881.661.222 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	7.140.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.708.465.046 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.843.542.035.219 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	274.086.713.951 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	168.659.783.016 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	404.924.963.915 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	110.473.784 —
Spese	»	49.228.566.667 —
	L.	5.356.276.719.863 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.605.761.682.693 —
	L.	9.962.038.402.556 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.	9.962.047.289.179 —

PASSIVO

Circolazione	L.		3.431.413.268.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		22.095.433.643 —
Depositi in conto corrente liberi	»		71.189.263.748 —
Conti correnti vincolati	»		1.416.066.031.539 —
Creditori diversi	»		356.734.191.982 —
Rendite del corrente esercizio	»		49.795.791.532 —
	L.		5.347.293.980.444 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	5.654.411.336 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.028.328.083 —	8.982.739.419 —
	L.		5.356.276.719.863 —
Depositanti	»		4.605.761.682.693 —
	L.		9.962.038.402.556 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.		9.962.047.289.179 —

(10172)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « GEORGE EASTMAN » - ROMA

Concorso per titoli per la copertura di sette posti di salariato permanente della dotazione organica dell'Istituto

IL PRESIDENTE
del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto superiore di odontoiatria G. Eastman in Roma

Vista la dotazione organica del personale salariato permanente e la disponibilità dei posti;

Visti gli articoli 4 e 64 del regolamento dell'Istituto approvato in data 22 settembre 1961, nonchè gli articoli 5 e 9 della legge n. 90 del 5 marzo 1961;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1964;

Dispone:

E' indetto un concorso per salariati permanenti della dotazione organica dell'Istituto. Per i salariati parificati alle categorie 1ª e 2ª degli operai civili dello Stato, il concorso verrà espletato mediante prova d'arte o esperimento pratico, mentre per quelli parificati alla categoria 3ª verrà espletato a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

I posti a concorso sono:

Tecnico di laboratorio di manutenzione (ebanista) (coefficiente 167 operaio specializzato Categoria 1ª) posti 1;

Infermiere generico (coefficiente 157 operaio qualificato - Categoria 2ª) posti 3;

Cuciniere (coefficiente 157 operaio qualificato - Categoria 2ª) posti 1;

Portantino (coefficiente 151 operaio complementare - Categoria 3ª) posti 1;

Aiuto cuciniere (coefficiente 151 operaio complementare - Categoria 3ª) posti 1.

Per prendere parte al concorso gli aspiranti debbono presentare alla segreteria dell'Istituto, non più tardi delle ore 12 del 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione al concorso stesso firmata di proprio pugno dagli aspiranti medesimi e redatta su carta da bollo da L. 200.

Nella domanda deve essere dichiarato:

1) nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita,

3) il titolo di studio (il candidato deve essere in possesso almeno del certificato di adempimento all'obbligo dell'istruzione elementare superiore V classe);

4) il possesso della cittadinanza italiana,

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune di iscrizione, oppure, se di età inferiore agli anni 21, di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non evere riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

11) di avere preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i salariati in servizio all'Istituto, è sufficiente il visto del capo della segreteria.

Nella domanda i candidati devono altresì indicare la categoria e la qualifica di mestiere alle quali intendono concorrere.

Qualora al concorrente interessi partecipare al concorso per più qualifiche o per posti di diverse categorie, dovrà presentare domande separate per ciascuna qualifica e per ciascuna categoria.

Per partecipare al concorso occorre avere compiuto, alla data di scadenza del presente bando, l'età di 18 anni e non superata quella di 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età per il personale che alla data del bando di concorso presti servizio di ruolo o non di ruolo presso l'Istituto.

Il grado di abilità degli aspiranti ai posti di salariato di 1ª e 2ª categoria (operaio specializzato e operaio qualificato) sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico non disgiunto dalla conoscenza di nozioni teoriche nelle materie. A norma dell'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, a parità di merito, l'operaio dell'Istituto di ruolo precede nella graduatoria i candidati esterni.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili ai fini del concorso, con valore decrescente, i seguenti titoli che il candidato, — che intende valersene — deve presentare unitamente alla domanda:

a) certificato del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto;

b) certificato di idoneità a precedenti concorsi svolti nell'Istituto;

c) attestati di servizio prestato presso Enti similari;

d) altri titoli di studio, professionali o di lavoro.

Per i concorrenti che aspirano a ricoprire i posti di « infermiere generico » è obbligatoria la presentazione, sempre insieme alla domanda, dell'apposito attestato rilasciato dalle scuole autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

I vincitori del concorso debbono presentare entro trenta giorni, pena la decadenza della nomina, i seguenti documenti su carta da bollo da L. 200:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di famiglia;

h) stato di servizio militare o foglio matricolare.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del bando del presente concorso.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento e, dopo aver superato il prescritto periodo di prova di mesi sei, verranno nominati in organico.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 30 ottobre 1964

Il presidente: prof. Vittorio PUNTONI

Il direttore: prof. Andrea BENAGIANO

(9862)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a un posto di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª del 22 ottobre 1964, n. 43, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1964, registro n. 62, foglio n. 267, relativo alla graduatoria generale di merito, e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a un posto di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specializzati in etnologia.

(9905)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 7 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1964, registro n. 46 Difesa-Marina, foglio n. 29, con cui è stato bandito il concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo;

Constatato che, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, occorre prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 7 agosto 1964, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo sono prorogati sino al 3 dicembre 1964.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Registro n. 54 *Difesa-Marina, foglio n.* 65. — MANAI

(9963)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1964.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso, pubblico a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 marzo 1965, con inizio alle ore otto.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari generali e del personale, il giorno 14 marzo 1965, con inizio alle ore otto.

(10062)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili - carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili - carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso l'Università degli studi, aula prima della Facoltà di giurisprudenza, nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 1965, alle ore otto.

(10064)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Avviso di annullamento del bando di concorso a quattordici posti nella carriera ausiliaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

A seguito del ricorso al Consiglio di Stato presentato dall'Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), il bando di concorso a quattordici posti nella carriera ausiliaria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 26 agosto 1964 è stato annullato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo nella seduta del 9 novembre 1964.

(9985)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di dattilografo in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 17 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1964, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 164, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di dattilografo in prova negli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 23 della legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto l'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di dattilografo in prova negli uffici dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, è costituita come appresso:

Presidente:

Petroni avv. Roberto, vice avvocato dello Stato.

Membri:

Pintor avv. Giovanni, procuratore capo dello Stato;

Tartaglia prof. Gigliola nata Conti, titolare di lettere italiane e storia nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Einaudi » di Roma.

Segretario:

Rossi dott. Adalberto, vice segretario.

Art. 2.

Sono aggregati alla Commissione di cui all'art. 1, quali membri aggiunti:

Matelda prof. Franco, insegnante di dattilografia nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, per la prova pratica di dattilografia;

Martini prof. Maria, titolare di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Da Vinci » di Roma, per la prova facoltativa di lingua tedesca.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopra indicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 134 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1964

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1964
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 131

(9966)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 17 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1964, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 197, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 17 della legge 5 aprile 1964, n. 284;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, è costituita come appresso:

Presidente:
Ricci avv. Rinaldo, vice avvocato dello Stato.

Membri:
Conti avv. Marcello, sostituto avvocato dello Stato;
Cardinali prof. Franco, titolare di lettere italiane e storia nell'Istituto tecnico commerciale « Sella » di Roma.

Segretario
Pizzariello M. Antonietta n. Marcotulli, vice segretario.

Art. 2.

La professoressa Erminia Guerra Torti, insegnante di stenodattilografia nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, è aggregata alla Commissione di cui all'art. 1, quale membro aggiunto, per la prova pratica di dattilografia e per la prova facoltativa di stenografia.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopra indicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 134 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1964

L'avvocato generale ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 132

(9965)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 13 luglio scorso, n. 3085 e 3086, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia di cui al bando 31 dicembre 1963, n. 3635, ed è stato provveduto a dichiarare le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che la candidata Centinaro Elisabetta ha rinunciato alla condotta ostetrica di Civitella del Tronto (terza condotta) e che la candidata Croce Lavinia ha rinunciato alla condotta ostetrica di Rocca Santa Maria (condotta unica);
Ritenuto di dover dichiarare vincitrici delle predette condotte le concorrenti idonee a cui, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza delle sedi, spetta i posti citati;
Considerato che tali candidate, l'ostetrica Croce Lavinia e l'ostetrica Di Luca Anna Giuseppina, appositamente interpellate, hanno accettato i posti;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di esse indicato:

Croce Lavinia, condotta ostetrica di Civitella del Tronto (terza condotta);
Di Luca Anna Giuseppina, condotta ostetrica di Rocca Santa Maria (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 13 novembre 1964

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(9996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, con il quale vennero assegnate le condotte ai concorrenti risultati vincitori;
Considerato che il sindaco di Giffoni Valle Piana, con nota n. 9175 del 22 ottobre 1964, ha comunicato che il dott. Silvio Cirasuolo non ha assunto servizio nel perentorio termine assegnatogli, per cui è da considerarsi rinunciatario al posto di medico condotto del predetto Comune;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Cirasuolo Silvio;
Considerato che il dott. Di Riso Pietro, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere di essere disposto ad accettare la condotta di cui avanti;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Riso Pietro è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Giffoni Valle Piana.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 11 novembre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(9864)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.